

GENERAL CONTRACTOR 	1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO	ALTA SORVEGLIANZA 				
QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI		Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM0000002	Rev. A	Foglio 1 di 36

## QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI

TIPO DISTRIBUZIONE       CONTROLLATA (C)  
 NON CONTROLLATA (NC)

GENERAL CONTRACTOR			
	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA
Redatto	RSGA	F. Baiocco	
Verificato	RQAS	F. Baiocco	
	VDC	P. Carmona	
Approvazione	DC	G. Fratini	

Rev.	Data	Descrizione
A	02.11.2020	Prima emissione

**'Confidenziale'**

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di IRICAV DUE. Queste informazioni sono fornite da IRICAV DUE e il loro utilizzo o riproduzione per uno scopo diverso è strettamente proibito.

GENERAL CONTRACTOR 	1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO	ALTA SORVEGLIANZA 			
QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI	Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM000002	Rev. A	Foglio 2 di 36

### Sommario Revisioni della Procedura

	Data	Descrizione	Riferimenti commenti Italferr
	02.11.2020	Prima emissione	

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>	<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 3 di 36</p>	

## INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
1.1	CONTENUTI .....	4
2	ALLEGATI.....	6
2.1	AMBIENTE IDRICO .....	7
2.2	SUOLO E SOTTOSUOLO .....	13
2.3	RIFIUTI .....	15
2.4	AMIANTO.....	19
2.5	SOSTANZE PERICOLOSE .....	21
2.6	TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	23
2.7	EMISSIONI IN ATMOSFERA .....	25
2.8	RUMORE E VIBRAZIONI .....	27
2.9	INTERFERENZA FLORA FAUNA HABITAT SPECIE PROTETTE .....	30
2.10	INTERFERENZA BENI NATURALI E PAESAGGISTICI, GESTIONE RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI ED INTERFERENZE .....	32
2.11	INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO .....	33
2.12	USO RISORSE NATURALI, MATERIE PRIME ED ENERGIA, INCENDIO, ALLUVIONI E ESONDAZIONI.....	34
2.13	DISPOSIZIONI TRASVERSALI.....	36

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 			
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>	<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento E12MIIM000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 4 di 36</p>

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento costituisce il Quadro degli adempimenti applicabili in materia di Ambiente applicabile previsto all'allegato 25 dell'Atto Integrativo ed in attuazione del punto 6.1.3 "Obblighi di conformità" della norma UNI EN ISO 14001:2015.

Il documento contiene la compilazione aggiornata del "Quadro degli adempimenti in materia ambientale comprendente:

- il quadro delle prescrizioni legislative applicabili alle attività di cantiere (Allegato 1);
- i requisiti di progetto in materia ambientale:
  - opere;
  - interventi
  - prescrizioni

previsti per la mitigazione e l'inserimento ambientale del progetto (Allegato 1).

Il documento è applicato alla gestione di tutte le attività effettuate da IRICAV DUE (e anche dagli Affidatari/Fornitori/Subappaltatori individuati) per la progettazione esecutiva e realizzazione della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Torino - Venezia, Tratta Verona - Padova, Lotto Funzionale Verona - Bivio di Vicenza nell'ambito dell'Atto Integrativo del 6 agosto 2020 alla Convenzione del 1991 stipulato con RFI S.p.A. ai sensi della quale il Consorzio medesimo si è assunto integralmente la responsabilità della progettazione definitiva ed esecutiva, espropri e asservimenti, realizzazione, assistenza alla messa in esercizio e consegna dell'Opera ad RFI.

Il documento è distribuito a tutti i soggetti interessati secondo le modalità previste dalla specifica procedura del SGA aziendale ("Procedura di gestione dei documenti e delle registrazioni della dell'Ambiente").

Il presente documento ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo emissione di integrazioni o documenti sostitutivi.

### 1.1 CONTENUTI

Il Quadro degli adempimenti ambientali contiene l'elenco delle disposizioni legislative ritenute applicabili agli aspetti ambientali delle attività del Consorzio IRICAV DUE (Allegato 1).

In riferimento all'Allegato 1, in base ai diversi aspetti ambientali individuati per le lavorazioni del Consorzio IRICAV DUE, le disposizioni legislative sono suddivise nelle seguenti aree tematiche:

- Ambiente idrico
- Suolo e Sottosuolo
- Rifiuti
- Amianto
- Sostanze Pericolose
- Terre e rocce da scavo
- Emissioni in Atmosfera
- Rumore e vibrazioni

GENERAL CONTRACTOR 	1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO	ALTA SORVEGLIANZA 			
QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI	Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM000002	Rev. A	Foglio 5 di 36

- Interferenza flora fauna habitat specie protette
- Interferenza beni naturali e paesaggistici, gestione ritrovamenti archeologici ed interferenze
- Inquinamento Elettromagnetico
- Uso risorse naturali, materie prime ed energia, incendio, alluvioni, esondazioni
- Disposizioni trasversali

All'interno di ciascuna area tematica la normativa (seconda colonna) è elencata in ordine cronologico (dalla più vecchia alla più recente) e in base alla derivazione. La derivazione può essere di tipo:

- Comunitaria (**C**)
- Nazionale (**N**)
- Regionale (**R**)
- Normative tecniche (**NT**)

Per ogni normativa sono inserite due sezioni:

Sezione 1	<b>Titolo:</b> il titolo della normativa (seconda colonna)
Sezione 2	<b>Sintesi:</b> esposizione sintetica del contenuto della normativa (terza colonna)

Sono escluse dal presente quadro normativo:

- le disposizioni meramente modificative di normativa in vigore (es. D.lgs. n. 205/2010 che ha modificato il D.lgs. n. 152/2006);
- le leggi di conversione di decreti-legge (per ciascun decreto-legge è però indicato nel titolo gli estremi della legge di conversione);
- le sentenze;
- le norme UNI (fatta eccezione per alcune norme inerenti le Vibrazioni in quanto unico riferimento circa i criteri di misura e valutazione per tale aspetto);
- ISO, le linee guida le circolari.

Per quanto riguarda la normativa europea, sono riportati solamente Regolamenti e Decisioni (non le Direttive), trattandosi di fonti direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.

Con riferimento alle autorizzazioni di progetto rilasciate dagli enti competenti in materia ambientale, all'inizio dei lavori l'RSGA provvederà a riportare su uno specifico elenco tutte le autorizzazioni in esame, mantenendo aggiornata la lista secondo le modalità previste dall'MGA.

Per ciascuna autorizzazione si provvederà ad elencarle in ordine cronologico (dalla più vecchia alla più recente).

Per ogni determinazione saranno inserite tre sezioni:

Sezione 1	<b>Data:</b> data di emissione del provvedimento (prima colonna)
Sezione 2	<b>Provvedimento:</b> protocollo identificativo del provvedimento (seconda colonna)
Sezione 3	<b>Oggetto:</b> oggetto del provvedimento (terza colonna)

GENERAL CONTRACTOR 	1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO	ALTA SORVEGLIANZA 			
QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI	Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM000002	Rev. A	Foglio 6 di 36

## 2 ALLEGATI

Allegato 1: Elenco delle disposizioni legislative in materia ambientale.

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento E12MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 7 di 36</p>

## 2.1 AMBIENTE IDRICO

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
C	Direttiva del Consiglio del 04/05/1976, n. 76/464/CEE	Direttiva concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.	Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque
C	Direttiva 1991/271/CE del 21/05/1991	Direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, ovvero la tipologia di trattamento che devono subire le acque reflue che confluiscono in reti fognarie prima dello scarico	Concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue.
C	Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000	Direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.	Istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee
C	Direttiva del Parlamento europeo, 15/02/2006, n. 2006/11/CE	Direttiva 2006/11/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità.	Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a eliminare l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco I dell'allegato I (di seguito "sostanze dell'elenco I"), nonché a ridurre l'inquinamento di tali acque provocato dalle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze contenuti nell'elenco II dell'allegato I (di seguito "sostanze dell'elenco II"), a norma della presente direttiva
C	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/12/2008, n. 2008/105/CE	Direttiva sugli standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (modifica e abrogazione delle Dir. 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE e modifica della Dir. 2000/60/CE).	Istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 di tale direttiva
C	Direttiva della Commissione delle Comunità europee 31/07/2009, n. 2009/90/Ce	Direttiva che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.	Stabilisce specifiche tecniche per le analisi chimiche e il monitoraggio dello stato delle acque conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. La direttiva fissa criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi.
C	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12/08/2013, n. 2013/39/UE	Direttiva che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque	La Commissione riesamina l'elenco delle sostanze prioritarie
N	R.D. 25/07/1904, n. 523	Testo unico sulle opere idrauliche	Costruzione e manutenzione di infrastrutture ed esecuzione lavori su fiumi e torrenti (autorizzazioni idrauliche e occupazione di aree di demanio idrico).

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 8 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	R.D. 14/08/1920, n. 1285	Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche	Procedimento per la presentazione delle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche. In particolare, rilevano l'art. 9 (Domanda concessioni), il CAPO III (Disciplinare di concessione) e l'art. 22 (Comunicazione inizio lavori).
N	R.D. 11/12/1933, n. 1775	Testo unico delle disposizioni di L. sulle acque e impianti elettrici.	Disposizioni per il rilascio delle concessioni all'utilizzo di acque pubbliche. Le derivazioni si distinguono in grandi e piccole a seconda che siano rispettivamente inferiori o superiori a determinate categorie di utenza. La domanda viene presentata all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. La concessione contiene un disciplinare in cui sono indicate la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione integrale o ridotta, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene pubblica e stabilisce il canone annuo da corrispondere allo Stato. Le concessioni sono temporanee e non possono eccedere i 30 anni ovvero i 40 per uso irriguo. Le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio idrico sono state delegate alle Regioni con la riforma operata dalla l.n. 59/1997 e dal d.lg.n. 112/1998.
N	L. 05/01/1994, n. 36	Disposizioni in materia di risorse idriche	Legge relativa alle disposizioni in materia di risorse idriche con cui si avvia in Italia un profondo processo di riorganizzazione della materia. Una delle principali innovazioni introdotte dalla legge è rappresentato dal tentativo di superare la frammentazione gestionale che caratterizzava il settore dei servizi idrici; a questo scopo si procede all'identificazione di ambiti territoriali ottimali (ATO), all'interno dei quali pervenire ad una gestione unitaria ed integrata del ciclo idrico, inteso come l'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.



<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 9 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	L. 11/05/1999, n. 152	Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle fonti agricole	<p>Il decreto, con le sue successive integrazioni, si pone l'obiettivo di tutelare tutte le acque (superficiali, marine e sotterranee) per prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, conseguire un miglioramento dello stato delle acque e perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, prevedendo una ripartizione delle competenze a livello centrale (Stato) e periferico (Regioni, Province, ecc) e un sistema di sanzioni amministrative e penali per garantire il rispetto della normativa.</p> <p>Per quanto riguarda gli scarichi, il decreto individua e regola tre tipologie di acque reflue: industriali, domestiche e urbane.</p> <p>Si prevede, comunque, che tutti gli scarichi devono essere autorizzati e che la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni spetta alle Province, ad eccezione degli scarichi in pubblica fognatura, per i quali la competenza dell'autorizzazione è dell'ente gestore.</p>
N	D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - Parte III	<p>Le principali disposizioni sono: Art. 101: criteri generali della disciplina degli scarichi. Art. 103: scarichi sul suolo. Art. 104: scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Art. 105: scarichi in acque superficiali. Art. 107: scarichi in reti fognarie. Art. 108: scarichi di sostanze pericolose. Art. 113: acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia. Art. 115: tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici. Art. 124-127: domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali. Art. 128-132: controllo degli scarichi. Allegato 5: Limiti di emissione.</p>
N	D.Lgs.16/03/2009, n. 30	Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.	<p>Procedure per l'individuazione dei valori soglia, cioè dei valori in base ai quali valutare lo stato chimico delle acque sotterranee.</p>
N	D.M. 14/04/2009, n. 56	Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo".	<p>Allegato 1 monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale</p>

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento E12MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 10 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.M. 08/11/2010, n. 260	Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo d.lgs	Allegato 1: monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale
N	D.P.R. 13/03/2013, n. 59	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.	Regolamenta l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ossia il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, per almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; [...] c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; [...] g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N	L. 22/05/2015, n. 68	Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.	Sistema sanzionatorio
N	L. 28/12/2015, n. 221	Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.	Disposizioni relative alla protezione della natura per la strategia dello sviluppo sostenibile, alle procedure di valutazione di impatto ambientale e sanitario, disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia, disposizioni relative al green public procurement, ...
R	D.G.R. n. 861 del 15/06/2018	Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali	"Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi sottoposti a monitoraggio diretto, triennio 2014 – 2016. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010, D.Lgs. 172/2015. Identificazione di nuovi corpi idrici
	D.G.R. n. 551 del 26/04/2016	Approvazione della classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014.	classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014.
	D.G.R. n. 552 del 26/04/2016	Approvazione della classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.	classificazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei.

 <p>GENERAL CONTRACTOR</p>	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 11 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
R	D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015	Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali	"Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015". Si approva la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, relativa al quadriennio 2010-2013, effettuata sia tramite monitoraggio diretto sia mediante le procedure del "raggruppamento" e i criteri del "giudizio esperto" a seguito dell'analisi delle pressioni
R	D.G.R. n. 1625 del 19/11/2015.	Approvazione della classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014. Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE; D.Lgs. 30/2009. Avvio della consultazione pubblica.	Con la presente deliberazione si approva la classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei nel quinquennio 2010-2014.
R	DGR n.1950 del 28/10/2013	Classificazione acque superficiali interne	Classificazione acque superficiali interne
R	DGR n.1952 del 28/10/2013	Conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale	Conseguimento del 75% di abbattimento di Azoto totale e Fosforo totale a livello regionale
R	D.G.R. n. 842 del 15.05.2012	Piano di Tutela delle Acque	Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5.11.2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011)". Con il presente provvedimento si approvano alcune modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque e si approva il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque come risultante anche dalle altre modifiche apportate successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.
R	Deliberazione n. 20 del 24/10/2011	Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bonifica Alta Pianure Veneta	Adozione del nuovo "Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio", in pendenza dell'approvazione da parte della Giunta Regionale
R	Deliberazione n. 6 del 20 dicembre 2011	Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese"	Esame ed approvazione della revisione del Piano d'Ambito dell'ATO Veronese
R	D.G.R. n. 80 del 27.01.2011		"Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque". Con il presente provvedimento sono approvate le linee guida e gli indirizzi per la corretta e uniforme applicazione sul territorio regionale del Piano di Tutela delle Acque e delle relative norme tecniche di attuazione.
R	Deliberazione 13/01/2010	Deliberazione dell'Assemblea AATO Bacchiglione	Approvazione dell'Aggiornamento del Piano d'Ambito.

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 12 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
R	D.C.R. n. 107 del 05.11.2009		Il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), e in particolare le relative - Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
R	D.G.R. N. 1408 del 19.05.2009	Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio	Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8.05.2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".
R	L.R. n. 12 del 08.05.2009	Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio	Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio
R	D.G.R. n. 4453 del 29/12/2004	Adozione del Piano di Tutela delle Acque	Adozione del Piano di Tutela delle Acque, di cui all'art. 44 del D.Lgs. 11.05.1999 n. 152. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici significativi
R	D.G.R. n. 3053 del 01/10/2004	Attuazione del D.M. 6 novembre 2003	Attuazione del D.M. 6 novembre 2003, n. 367 relativo al controllo delle sostanze pericolose immesse nell'ambiente idrico
R	D.G.R. n. 2922 del 03/10/2003	Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo - Approvazione	Descrive le modalità con cui devono essere condotte, nelle aree oggetto di indagine, le operazioni di: prelievo di suolo, sottosuolo, materiali di riporto e rifiuti, formazione e preparazione del campione dai materiali solidi, perforazione e messa in opera di piezometri e pozzetti, prelievo delle acque sotterranee, conservazione, trasporto e preparazione per l'analisi dei campioni solidi e liquidi. Il riferimento normativo per le operazioni di prelievo e analisi dei campioni è costituito dall'Allegato 2 del D.M. 471/99
R	D.G.R. n. 2646 del 30/09/2002	Modifiche alla deliberazione n. 4110 del 22 dicembre 2000	Revisione del "Piano di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione Veneto. Programma di monitoraggio dei laghi da attuarsi dall'anno 2000 ai fini della loro classificazione ambientale, ai sensi del decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152"
R	D.G.R. n. 3003/98	Affidamento da parte della Regione Veneto ad ARPAV il compito di coordinamento	Affidamento da parte della Regione Veneto ad ARPAV del compito di eseguire e coordinare le attività di monitoraggio delle acque sotterranee del Veneto, trasferendo inoltre i compiti d'elaborazione di proposte per l'aggiornamento e la revisione del "Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione del Veneto (PRQA)".
R	L.R. 18 ottobre 1996, n. 32	"Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".	"Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".
R	D.G.R. 17 ottobre 1986 n. 5571	Approvazione del "Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione del Veneto (PRQA)".	Approvazione del "Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione del Veneto (PRQA)".

 <p>GENERAL CONTRACTOR</p>	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 13 di 36</p>

## 2.2 SUOLO E SOTTOSUOLO

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	L. 18/05/1989, n. 183	Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo	Ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi
N	L. 07/08/1990, n. 253	Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo	Disposizioni integrative
N	D.M. 08/07/2002	Approvazione e ufficializzazione dei metodi di analisi microbiologica del suolo	Approvazione dei metodi di analisi microbiologica del suolo (allegato unico del D.M.)
N	D.M. 21/03/2005	Metodi ufficiali di analisi mineralogica del suolo	L'Allegato unico contiene disposizioni in tema di pretrattamento di campioni di suolo e separazione delle frazioni granulometriche per analisi mineralogica, determinazione della composizione chimica dei costituenti minerali del suolo, dissoluzioni selettive, diffrattometria a raggi x, impregnazione in resina di campioni di suolo e preparazione di sezioni sottili per microscopia ottica, microscopia elettronica a trasmissione.
N	D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Norme in materia ambientale Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati. Parte VI - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente	Contiene la disciplina per la bonifica dei siti contaminati e le norme in tema di risarcimento del danno ambientale. Le principali disposizioni sono: - quanto alla BONIFICA: artt. da 239 a 253 - quanto al DANNO AMBIENTALE: artt. da 300 a 316 Il procedimento di bonifica di un sito contaminato è disciplinato dall'art. 242 del d.lg. n. 152/2006. Questi i passaggi essenziali. Qualora si verifici un evento che può causare una contaminazione (o in caso di rinvenimento di una contaminazione storica ancora in grado di causare un aggravamento), il responsabile della contaminazione – ma anche il proprietario incolpevole – invia la comunicazione agli Enti competenti ed attiva le necessarie misure di prevenzione. Devono inoltre essere svolte le opportune indagini per verificare il superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione). In caso di superamento, entro 30 giorni, il responsabile redige il Piano della Caratterizzazione, da approvare in sede di Conferenza dei Servizi. Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano della Caratterizzazione, il responsabile presenta l'Analisi di Rischio sito-specifica che determina le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio), ossia gli obiettivi di bonifica. Anche l'Analisi di Rischio viene approvata in sede di Conferenza dei Servizi. In caso di superamento delle CSR, entro 6 mesi dall'approvazione dell'Analisi di Rischio il responsabile redige il Progetto Operativo, che potrà essere di bonifica (in senso stretto), di messa in sicurezza operativa o di messa in sicurezza permanente. Ai sensi dell'art. 245, il proprietario non responsabile è obbligato ad eseguire la comunicazione di potenziale contaminazione e le misure di prevenzione, mentre ha la facoltà di attivare il procedimento di bonifica (caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica). Vi è un orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale il proprietario incolpevole sarebbe obbligato ad eseguire anche le misure di messa in sicurezza d'emergenza (Consiglio di

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</b>	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
<b>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</b>	Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM0000002	Rev. A	Foglio 14 di 36

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
			Stato, n. 1509/2016, T.A.R. Piemonte n. 1142/2016 e n. 486/2017, T.A.R. Veneto n. 65/2017).
R	D.G.R. n. 2922 del 03/10/2003	Definizione delle linee guida per il campionamento e l'analisi dei campioni dei siti inquinati. Protocollo operativo - Approvazione	Descrive le modalità con cui devono essere condotte, nelle aree oggetto di indagine, le operazioni di: prelievo di suolo, sottosuolo, materiali di riporto e rifiuti, formazione e preparazione del campione dai materiali solidi, perforazione e messa in opera di piezometri e pozzetti, prelievo delle acque sotterranee, conservazione, trasporto e preparazione per l'analisi dei campioni solidi e liquidi. Il riferimento normativo per le operazioni di prelievo e analisi dei campioni è costituito dall'Allegato 2 del D.M. 471/99

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 15 di 36</p>

## 2.3 RIFIUTI

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
C	DIR. 67/548/CEE	Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose	Abrogata e sostituita dal Regolamento 1272/2008/CE a decorrere dal 01/06/2015. Si riporta in considerazione del rinvio operato dal Regolamento 1357/2014/UE all'applicabilità dell'Allegato VI per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14, che cesserà di avere validità dal 05/07/2018 a fronte della decorrenza di applicabilità del Regolamento 2017/997/UE.
C	REG. 850/2004/CE	REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE	L'art. 7 contiene disposizioni per la gestione dei rifiuti contenenti gli inquinanti organici elencati nell'allegato IV. In particolare, i rifiuti costituiti da una delle sostanze elencate nell'allegato IV, o che le contengono o ne sono contaminati, sono smaltiti o recuperati con tempestività e conformemente all'allegato V, parte 1, in modo da garantire che il contenuto di inquinanti organici persistenti sia distrutto o trasformato irreversibilmente affinché i rifiuti residui e i rilasci non presentino alcuna caratteristica degli inquinanti organici persistenti.
C	REG. 1013/2006/CE	Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.	Istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
C	Decisione 2014/955/UE	Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	Ha sostituito, a partire dal 1 giugno 2015, l'Elenco Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) prima previsto dalla direttiva 2008/98/CE.
C	REG. 1357/2014/UE	Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	Sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE relativa alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
C	REG. 2017/997/UE	Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico»	Nuove condizioni per classificare un rifiuto pericoloso di tipo HP 14 ecotossico. Si applica dal 5 luglio 2018 (ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 91/2017).
N	L. 25/01/1994 n. 70	Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale	Istitutiva del Modello Unico di Dichiarazione in Materia Ambientale (MUD).
N.	D.Lgs. 05/02/1997, 22	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio	Il Decreto Ronchi viene emanato per rendere efficaci le direttive europee sui rifiuti urbani, sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi. Rappresenta il principio cardine della gestione dei rifiuti in Italia, fino a quel momento frammentata, e stabilisce delle norme precise per ridurre la produzione dei rifiuti, incentivare il recupero ed il riciclo, ... La vera innovazione del decreto è l'introduzione di un sistema più equo di tassazione per la produzione dei rifiuti, il cosiddetto principio del "Chi più inquina, più paga".

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 16 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.M. 05/02/1998	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.	Norme tecniche per il recupero semplificato di rifiuti non pericolosi. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006.
N	D.M. 01/04/1998, n. 145	Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	Decreto contenente il modello del formulario di identificazione dei rifiuti.
N	D.Lgs. 22/05/1999, n. 209	Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.	Disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.
N	D.M. 12/06/2002, n. 161	Individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.	Il regolamento individua i rifiuti pericolosi e disciplina le relative attività di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
N	D.Lgs. 13/01/2003, n. 36	Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.	Disciplina le procedure, i requisiti tecnici e le modalità per la gestione delle discariche (rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi, rifiuti inertici).
N	D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Norme in materia ambientale La parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati - disciplina la gestione dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti.	Le principali disposizioni sono: Artt. da 183: definizioni, classificazione, sottoprodotto, cessazione della qualifica di rifiuto, esclusioni dall'ambito di applicazione. Art. 187: divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. Art. 188: responsabilità della gestione dei rifiuti (fino alla piena entrata in vigore del SISTRI resta in vigore la formulazione ante modifica del D.Lgs. 205/2010) Art. 188 bis: controllo della tracciabilità dei rifiuti (formalmente questa disposizione entrerà in vigore dal giorno successivo alla piena operatività del SISTRI). Art. 188 ter: SISTRI (formalmente questa disposizione entrerà in vigore dal giorno successivo alla piena operatività del SISTRI) Art. 189: catasto dei rifiuti (fino alla piena entrata in vigore del SISTRI resta in vigore la formulazione ante modifica del D.Lgs. 205/2010) MUD. Art. 190: registri di carico e scarico (fino alla piena entrata in vigore del SISTRI resta in vigore la formulazione ante modifica del D.Lgs. 205/2010) Art. 192: divieto di abbandono. Art. 193: trasporto dei rifiuti. Art. 194: spedizioni transfrontaliere. Art. 208: autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Art. 209: rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale. Art. 213: autorizzazioni integrate ambientali. Art. 214: determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. Art. 216: operazioni di recupero.



<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</b>	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</b>		Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM0000002	Rev. A	Foglio 17 di 36

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.M. 05/04/2006, n. 186	Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»	Le principali variazioni introdotte rispetto al D.M. 05/02/1998 concernono l'introduzione di limiti quantitativi (nuovo allegato 4), l'introduzione di nuove metodiche di campionamento ed analisi (modifiche all'articolo 8 ed all'allegato 3), l'introduzione di norme tecniche generali per la messa in riserva (nuovo allegato 5), l'introduzione di limitazioni al trasferimento da una messa in riserva all'altra (modifiche all'articolo 6) e una serie di modifiche puntuali alle singole norme tecniche.
N	D.Lgs. 20/11/2008, n. 188	Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE	Disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori. Si applica ai produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento.
N	D.M. 27/09/2010	Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.	Contiene disposizioni relative ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. In particolare, disciplina la caratterizzazione di base, la verifica di conformità, la verifica in loco.
N	D.Lgs. 03/12/2010, n. 205	Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive	Ha modificato, in modo sostanziale, la normativa quadro vigente contenuta nella Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".
N	D.L. 25/01/2012, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28).	Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.	Art. 3: Interpretazione autentica dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e modifiche all'allegato D alla Parte Quarta. Nota del Ministero dell'Ambiente: Con circolare N. 13338/2014 il Ministero dell'Ambiente ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del test di cessione (introdotto dal d.l. 69/2013) per poter escludere l'applicazione della normativa sui rifiuti, l'elenco di parametri del Dm febbraio 1998 è meramente indicativo e non esaustivo. I parametri per l'esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto, si precisa nel documento, vanno concertati con l'autorità di controllo sulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e delle sostanze in essi presenti. Sempre con riferimento al test di cessione, il Ministero precisa che i limiti di confronto per l'eluato sono quelli previsti dalla tabella 2 dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006. Infine indica come opportuno un limite massimo del 20%, non previsto dal Dl 69/2013, per quel che riguarda la presenza di materiali eterogenei nei materiali di riporto.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</b>	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</b>		Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM0000002	Rev. A	Foglio 18 di 36

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.P.R. 13/03/2013, n. 59	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.	Regolamenta l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ossia il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, per almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; [...] c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; [...] g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N	D.M. 24/04/2014, n. 126	Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006.	Disposizioni attuative dell'art. 188-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.
N	D.M. 30/03/2016, n. 78	Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Testo unico SISTRI
N	D.M. 13/10/2016, n. 264	Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.	Contiene disposizioni non vincolanti per dimostrare, con riferimento a tutti i residui di produzione, la sussistenza dei requisiti per escluderli dalla normativa sui rifiuti.
N	L. 27/12/2017, n. 205	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.	Proroga SISTRI a fine 2018 (art. 1, comma 1134)
R	DGRV 439 del 10/04/2018	Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti inerti	
R	DGRV 119 del 02/02/2018	Indirizzi tecnici sulle modalità di miscelazione e gestione rifiuti	
R	D.G.R.V. del 09/09/2014, n. 1633	Indirizzi orientativi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 46/2014, riguardante le Autorizzazioni integrate ambientali, con riferimento ad alcune nuove attività soggette ad AIA in forza del citato Decreto ed il loro corretto inquadramento ai fini dell'assoggettamento alla disciplina di settore	
R	DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012	Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione	
	D.G.R.V. 4 agosto 2009, n. 2426	D.M. 5 febbraio 1998 come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 - Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.	Modello concernente la "Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata. D. Lgs. n. 152/2006 - artt. 214 e 216; D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii."
	L.R. n. 3 del 21/01/2000	Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti	

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 19 di 36</p>

## 2.4 AMIANTO

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	L. 27/03/1992, n. 257	Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (1) Vedi d.m. 28 marzo 1995, n. 202 di attuazione, d.p.r. 8 agosto 1994, d.m. 14 maggio 1996, d.m. 12 febbraio 1997. (2) Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia della tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato. (3) Tutti i riferimenti al d.l. 30 giugno 1979, n. 26, conv. in l. 3 aprile 1979, n. 95, contenuti nel provvedimento si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni contenute nel d.lg. 8 luglio 1999, n. 270 di abrogazione.	Contiene disposizioni relative alla concentrazione massima di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate e le relative disposizioni sanzionatorie.
N	D.M. 06/09/1994	Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della L. 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.	Contiene le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'art. 12, comma 2 della legge n. 257/1992, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. Cfr. Circolare Ministero Sanità 12 aprile 1995 n. 7 "Circolare esplicativa del decreto ministeriale 6 settembre 1994"
N	D.Lgs. 17/03/1995, n. 114	Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.	Contiene limiti e metodi per la misurazione delle fibre di amianto nelle emissioni atmosferiche e in effluenti liquidi nonché demolizioni di opere contenenti amianto. In particolare: - art. 1: la concentrazione di amianto negli scarichi emessi in atmosfera attraverso i condotti di scarico non deve superare il valore limite di 0,1 mg/m cubo (milligrammi di amianto per metro cubo di aria emessa); - art. 2: agli effluenti liquidi provenienti dalle attività industriali e di bonifica si applica il limite di 30 g di materia totale in sospensione per m cubo di effluente liquido scaricato; - art. 3: per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o dimateriali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (abrogata dall'art. 304 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81).
N	D.M. 14/05/1996	Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"	Disposizioni e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto. La normativa si applica: a) alle aree ed agli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi); b) alle altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</b>	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</b>		Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM000002	Rev. A	Foglio 20 di 36

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.M. 29/07/2004, n. 248	Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto	Introduce i disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, sull'imballaggio e sulla ricopertura dei RCA nelle discariche. In particolare, il punto 3 dell'allegato contiene le disposizioni sulla gestione dei RCA; il punto 4 contiene disposizioni relative alla destinazione dei RCA.
N	D.Lgs. 09/04/2008, n. 81	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 257/1992, il CAPO III del D.Lgs. 81/2008 contiene le disposizioni applicabili a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. In particolare l'art. 256 contiene disposizioni in merito all'esecuzione di lavori di demolizione o rimozione dell'amianto.

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 21 di 36</p>

## 2.5 SOSTANZE PERICOLOSE

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
C	DIR. 67/548/CEE	Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose	Abrogata e sostituita dal Regolamento 1272/2008/CE a decorrere dal 01/06/2015. Si riporta in considerazione del rinvio operato dal Regolamento 1357/2014/UE all'applicabilità dell'Allegato VI per l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14, che cesserà di avere validità dal 05/07/2018 a fronte della decorrenza di applicabilità del Regolamento 2017/997/UE.
C	REG. 1907/2006/CE	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche	Il REACH è un sistema integrato di registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che mira ad assicurare un maggiore livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Per quanto riguarda il settore privato, i soggetti coinvolti sono: produttori e importatori di sostanze in quanto tali; produttori e importatori di miscele; produttori e importatori di articoli contenenti sostanze destinate ad essere rilasciate; produttori e importatori di articoli contenenti sostanze "estremamente preoccupanti"; utilizzatori "a valle" di sostanze, miscele e articoli; consumatori finali. Il regolamento prevede, tra le altre disposizioni: - la registrazione delle sostanze chimiche, che comporta, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze e miscele, l'obbligo di presentare all'Agenzia europea una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l'obbligo di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e ambientali. - la valutazione dei test supplementari proposti dalle imprese e delle sostanze considerate "prioritarie" - la "valutazione della sicurezza chimica" e la predisposizione di una relazione sulla sicurezza chimica per le sostanze prodotte o importate in quantità superiore a dieci tonnellate/anno - l'autorizzazione, solo per usi specifici e controllati, delle sostanze "estremamente preoccupanti" (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione in categoria 1A e 1B, le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche - PBT, le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili - vPvB, le sostanze interferenti endocrine - ECD - e le sostanze con proprietà equivalenti a quelle appartenenti ai gruppi indicati) - l'adozione di restrizioni per le sostanze e i preparati che presentano determinati pericoli per l'ambiente e la salute umana.
C	REG. 440/2008/CE	Regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche	Il Regolamento 440/2008 contiene i metodi di prova per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche prevista dal Regolamento REACH per lo studio delle sostanze chimiche in particolare per quelle da sottoporre a valutazione del rischio.

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 22 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
C	REG. 1272/2008/CE	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele	Etichettatura - Il 1° giugno 2015 è scattata la definitiva ed integrale applicazione (fatte salve le classificazioni armonizzate previste dal REG 605/2014/UE, operative dal 2016), sull'intero territorio europeo, delle prescrizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, stabilite dal REG 1272/2008/CE (Clp) di adeguamento al sistema armonizzato mondiale (Ghs). Le regole applicabili dal 1° giugno 2015, sono "self executing" e quindi non necessitano di un apposito recepimento da parte del Legislatore nazionale.
N	D.M. 19/03/1990	Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.	Abrogato dal D.M. 22/11/2017 a decorrere dal 05/01/2018. Si riporta in considerazione dell'entrata in vigore del D.M. 10/05/2018, che consente fino al 18/02/2019 la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato alle specifiche tecniche della previgente normativa prodotti prima del 05/01/2018.
N	D.Lgs. 27/01/2010, n. 35	Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose	Il decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
N	D.M. 22/11/2017	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.	Disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m³.

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 23 di 36</p>

## 2.6 TERRE E ROCCE DA SCAVO

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Norme in materia ambientale Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati.	Disposizioni in materia di terre e rocce da scavo. In particolare: Art. 185: sono esclusi dalla normativa sui rifiuti il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati (comma 1, lett. b) e il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (comma 1, lett. c). Ai sensi del comma 4, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, deve essere valutato l'ordine come rifiuto, come sottoprodotto, come end of waste.
N	D.M. 02/05/2006	Criteri, procedure e modalità per il campionamento delle terre e rocce da scavo e per il trattamento a calce	Preparazione dei campioni, determinazioni analitiche, limiti massimi accettabili. NB: A norma dell'articolo unico del Comunicato 26 giugno 2006, il presente decreto non essendo stato sottoposto al preventivo e necessario controllo della Corte dei conti, deve considerarsi giuridicamente non produttivo di effetti.
N	D.L. 25/01/2012, n. 2	Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale	Art. 3: Interpretazione autentica dell'art. 185 del d.lg. 152/2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e modifiche all'allegato D alla Parte Quarta. "ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute."
N	D.M. 10/08/2012, n. 161	Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo	Disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti prodotte nelle realizzazioni di opere sottoposte a VIA/AIA. Le modalità di gestione sono formalizzate dal proponente nel piano di utilizzo, approvato dall'autorità competente.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</b>	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</b>		Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM0000002	Rev. A	Foglio 24 di 36

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.P.R. 13/06/2017, n. 120	Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.	Nuovo regolamento, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che disciplina la gestione delle terre e rocce escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 comma 1 lett. c) del D.lgs. 152/2006, limitatamente ad alcuni cantieri; il riutilizzo in qualsiasi cantiere delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006; il deposito temporaneo delle terre e rocce gestite come rifiuti; la gestione delle terre e rocce nei sito oggetto di procedimenti di bonifica. Ai sensi dell'art. 27 i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni, fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del regolamento.
N	Del. 54/2019	Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo	Linea Guida predisposta con l'obiettivo di produrre manualistica per migliorare l'azione dei controlli attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati. In particolare, la realizzazione di manuali e linee guida è finalizzata ad assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti nella materia ambientale.
R	Circolare regionale n. 353596 del 21/08/2017	Nuova normativa in materia di Terre e rocce da scavo D P.R 13 06 2017, n. 120 Primi indirizzi orientativi	
R	DGRV N. 464 del 2 marzo 2010	Protocollo operativo per l'esecuzione di indagini mirate alla determinazione delle concentrazioni di metalli e metalloidi nei suoli attribuibili al fondo naturale o ad inquinamento diffuso – D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV	



<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 25 di 36</p>

## 2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
C	REG.1005/2009/UE	Regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.	Norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all'importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze. Si applica a COCIV se vengono utilizzate delle "sostanze controllate" (le sostanze elencate nell'allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate).
C	REG. 517/2014/UE	Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6), che sostituisce il Regolamento 842/2006/CE a partire dal 1° gennaio 2015	La disciplina si pone linea con l'obiettivo di proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra, stabilendo disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi, imponendo condizioni per l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, imponendo condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra e stabilendo limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.
N	L. 28/12/1993, n. 549	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	La legge favorisce la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico, disciplina le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.
N	D.M. 15/04/1994	Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991.	Livelli e stati di attenzione
N	D. Lgs. 04/08/1999, n. 351	Provvedimenti per la Gestione della qualità dell'aria ambiente.	Delibera il recepimento della zonizzazione del territorio regionale rispetto alla qualità dell'aria e dispone l'approvazione e la trasmissione di piani regionali di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria.
N	D.M. 25/08/2000	Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del DM del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203	Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 24 maggio 1988, n. 203, abrogato dall'articolo 21 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, fatte salve le disposizioni di cui il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza. Dalle banche dati a disposizione l'art. 3, comma 2 del DPR 203/1988, in forza del quale i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili sono adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente, è ancora in vigore.
N	D.M. 03/10/2001	Recupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon	Norme circa l'utilizzo di halon, clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi
N	D.P.R. 15/02/2006, n. 147	Regolamento concernente le modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferica da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore di cui al Regolamento (CE) 2037/2000.	Operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate (sostanze lesive dell'ozono stratosferico: clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi) contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</b>	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 				
<b>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</b>		Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM0000002	Rev. A	Foglio 26 di 36

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.Lgs. 03/04/2006 n. 152	Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera - Parte V	Contiene disposizioni in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, individuazione degli impianti e convogliamento delle emissioni, valori limite di emissione e prescrizioni, impianti e attività in deroga, grandi impianti di combustione, emissioni di COV. In particolare: art. 267 Campo di applicazione art. 268 Definizioni art. 269 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti art. 271 Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività art. 278 Poteri di ordinanza art. 279 Sanzioni
N	D.Lgs. 13/08/2010, n. 155	Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/Ce e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/Ce, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, definendo i limiti di emissione in atmosfera per alcuni inquinanti
N	D.M. 20/12/2012	Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.	Perdite estintori - controllo
N	D. Lgs. 250/2012	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155	Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
N	D.P.R. 13/03/2013, n. 59	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.	Regolamenta l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ossia il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, per almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; [...] c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; [...] g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
R	D.Lgs n. 81 del 30/05/2018	Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.	
R	DGRV n. 2811 del 30.12.2013	"Ratifica "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria" tra le Amministrazioni del Bacino Padano e quelle statali, sottoscritto dalla Regione Veneto."	
R	DGRV n. 2872 del 28.12.2012	"Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto ambientale, del Rapporto ambientale"	
R	DCRV 11.11.2004 n. 57	Approvazione del Piano Regionale di tutela e Risanamento dell'atmosfera	
r	L.R. 16.04.1985 n. 33	Norme per la tutela dell'ambiente"	

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 27 di 36</p>

## 2.8 RUMORE E VIBRAZIONI

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	DPCM 01/03/1991	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno	Disposizioni per la determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, che devono essere stabiliti dai Comuni. L'art. 6 prevede i limiti di accettabilità diurni e notturni da applicare nelle more della realizzazione della zonizzazione da parte dei Comuni.
N	L. 26/10/1995, n. 447	Legge quadro sull'inquinamento acustico.	Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. Agli articoli 3, 4, 5, 6 stabilisce le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni. Ai sensi dell'art. 8, i progetti sottoposti a VIA devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Nell'ambito del procedimento di VIA, ovvero su richiesta dei comuni, i soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono la documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere tra cui rientrano anche ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore.
N	DPCM 14/11/1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	Il decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) , della legge n. 447/1995, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità. Tali valori si riferiscono alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A, ossia: CLASSE I - aree particolarmente protette CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale CLASSE III - aree tipo misto CLASSE IV - aree di intensa attività umana CLASSE V - aree prevalentemente industriali CLASSE VI - aree esclusivamente industriali
N	DPCM 05/12/1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
N	D.M. 16/03/1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico	Il decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore
N	D.P.R. 18/11/1998, n. 459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario	Norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie. Le disposizioni si applicano alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, nonché alle infrastrutture di nuova realizzazione.
N	D.M. 29/11/2000	Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore	Criteri per la predisposizione dei piani di risamento acustico
N	D.M. 23/11/2001	Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.	Aggiornamento al D.M. 29/11/2000

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 28 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.Lgs. 04/09/2002, n. 262	Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto	Limiti emissioni acustiche
N	D.P.R. 30/03/2004, n. 142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare	Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali.
N	Circolare 06/09/2004	Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.	Criteri sul limite differenziale
N	D.P.R. 19/11/2011, n. 227	Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Ai sensi dell'art. 4, comma 2, contenente disposizioni per la semplificazione in tema di inquinamento acustico, per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 (che sono ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal dpcm del 14/11/1997, la valutazione di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge n. 447/1995 può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
N	D.P.R. 13/03/2013, n. 59	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.	Regolamenta l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ossia il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, per almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; [...] c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; [...] g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N	UNI ISO 2631-2:2018	Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 2: Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz a 80 Hz)	Metodi.
	UNI 9916:2014	Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici	Metodi.
	UNI 9614 :2017	Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo	Metodi.
	ISO 4866:2010	Vibrazioni meccaniche ed impulsi - Vibrazioni degli edifici - Guida per la misura delle vibrazioni e valutazione dei loro effetti sugli edifici	Metodi. "Mechanical vibration and shock -- Vibration of fixed structures -- Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures"
	UNI EN ISO 8041:2005	Risposta degli individui alle vibrazioni. Strumentazione di misurazione.	La norma indica i requisiti e i limiti di tolleranza della strumentazione destinata alla misurazione delle vibrazioni per valutare come vengono percepite le vibrazioni dagli essere umani
	UNI 11143-3:2005	Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgente - Rumore ferroviario.	Metodi.

<b>GENERAL CONTRACTOR</b> 	<b>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</b>	<b>ALTA SORVEGLIANZA</b> 			
<b>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</b>	Progetto IN17	Lotto 00	Codifica Documento EI2MIIM0000002	Rev. A	Foglio 29 di 36

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
R	DGR 21/09/93 n°4313	Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno	
R	LR 10/05/99 n°21	Norme in materia di inquinamento acustico	
R	LR 13/04/01 n°11	Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112	

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 30 di 36</p>

## 2.9 INTERFERENZA FLORA FAUNA HABITAT SPECIE PROTETTE

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
C	Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21/05/1992	Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	La Direttiva Habitat (92/43/CEE) che istituisce "una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000" formata dai "siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'Allegato I e habitat delle specie di cui all'Allegato II". La rete Natura 2000 comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE (art.3). Lo scopo della Direttiva (art.2) è "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati Membri" e a tal fine prevedere che gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei SICp siano mantenuti o riportati al loro stato ottimale di conservazione mediante la definizione di strategie di tutela basate su criteri di gestione opportuni.
C	Direttiva 97/62/CEE del 27/10/1997	Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche	Gli allegati I e II della direttiva sono adeguati in modo da aggiornare alcuni tipi di habitat naturali e alcune specie rispetto ai progressi tecnici e scientifici.
C	Direttiva 2009/147/CE	Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Sostituisce la Direttiva 79/409/CEE). La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea L20 del 26 gennaio 2010 mira a proteggere, gestire e regolare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, comprese le uova di questi uccelli, i loro nidi e i loro habitat, nonché a regolare lo sfruttamento di tali specie attraverso la caccia
C	Decisione 95/1/CE	Decisione 95/1/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 1 gennaio 1995 recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia).	Adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia).
C	Regolamento n. 1782/2003	Regolamento n. 1782/2003 del Consiglio Europeo del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC).	Regolamento n. 1782/2003 del Consiglio Europeo del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC).
N	L. 6/12/1991, n. 394	Legge quadro sulle aree protette	La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.
N	l. 14/02/1994, n. 124	Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità con annessi, Rio de Janeiro 5 giugno 1992	

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 31 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.P.R. 08/09/1997, n. 357	Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.	Il regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/e "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento. 2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
N	D.M. 03/04/2000	Elenco dei siti di importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.	Elenco dei siti di importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
N	D.M. 03/09/2002, n. 224	Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000	Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002.
N	L. 03/10/2002, n. 221	Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.	Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992 n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.
N	D.P.R. 12/03/2003, n. 120	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.	Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche.
N	D.MIN.AMB 05/07/2007	Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.	Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE.
N	D.MIN.AMB. 17/10/2007	Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS).	Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
N	D.MIN.AMB. 22/01/2009	Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).	Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
R	D.G.R. n. 1400/2017.	Aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura dello studio per la Valutazione di Incidenza	Aspetti procedurali Per i siti della rete natura 2000 del Veneto, la verifica della necessità di valutazione di incidenza va effettuata in riferimento alle misure di conservazione di cui alla L.R. 1/07 e alle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017 (che definiscono il quadro dei divieti e degli obblighi per ciascuno sito della rete Natura 2000 del Veneto) e sulla base delle informazioni sugli elementi oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce
R	L.R. n. 52 del 13/09/1978	Legge forestale regionale	Taglio alberi, arbusti, .....

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 			
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>	<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento E12MIIM000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 32 di 36</p>

## 2.10 INTERFERENZA BENI NATURALI E PAESAGGISTICI, GESTIONE RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI ED INTERFERENZE

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.M. 08/06/1973	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'autostrada lungo lo Scrivia, sita nei comuni di: Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola.	
N	D.M. 21/09/1984	Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici.	Disposizioni trasversali in materia di abusivismo in particolari aree di interesse ambientale anche paesaggistico.
N	L. 28/02/1985, n. 47	Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie - cd. "legge Galasso"	Da riferire alle norme regionali in materia di regolamento edilizio.
N	D.Lgs. 22/01/2004, n. 42	Codice dei beni culturali e del paesaggio.	Stabilisce le norme di tutela, le responsabilità/competenze degli enti e le norme di attuazione. Titolo I, "Tutela", al Capo III "Protezione e conservazione", articolo 28, c. 4; al Capo VI "Ritrovamenti e scoperte", articoli 88-100. Art. 146: disposizioni su attività approvate soggette a variante.
N	D.P.C.M. 12/12/2005	Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti (art. 146, c. 3, D.Lgs. 42/2004).	Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
N	D.Lgs. 12/04/2006, n. 163	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.	Art. 95 Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare - Art. 96 Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
N	D.Lgs. 18/04/2016, n. 50	Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE su concessioni e appalti pubblici.	Art. 25. Verifica preventiva dell'interesse archeologico.
N	D.P.R. 13/02/2017, n. 31	Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - Attuazione articolo 12, DI 83/2014.	Stabilisce procedure semplificate ed esoneri per talune specifiche categorie di interventi.



<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento E12MIIM000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 33 di 36</p>

## 2.11 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
C	RACC. 1999/512/CE del 12/07/1999	Raccomandazione del Consiglio relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300.	Indica limiti di esposizione
NT	CENELEC ENV 50166-1	Esposizione umana ai campi elettromagnetici. Bassa frequenza (0-10 kHz) (recepita in Italia come norma CEI 111-2 Maggio 1995).	Metodi di misura e di calcolo
NT	CEI 211-4-1996-12	Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche.	Metodi di misura e di calcolo
NT	CEI 211-6-2001-01	Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana.	Esposizione
NT	CEI 211-7-2001-01	Guida per la misura e la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.	Esposizione
NT	CEI 211-10-V1 2004-01	Guida alla realizzazione di una stazione radio base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza- Appendice G: valutazione dei software di calcolo previsionale dei livelli di campo elettromagnetico - Appendice H: metodologie di misura per segnali UMTS.	Metodi di misura e di calcolo
NT	ICNIRP	Linee guida ICNIRP "Linee guida per la limitazione dell'esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo e a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz).	Esposizione
N	D.Interm. 21/03/1988, n. 449	Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.	Linee elettriche aeree esterne
N	D.M. 16/01/1991	Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.	Linee elettriche aeree esterne
N	D.M. 10/09/1998, n. 381	Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana	Tale decreto è stato in parte abrogato con l'entrata in vigore del DPCM 08/07/2003, ma resta in vigore l'allegato B "Modalità ed esecuzione delle misure e delle valutazioni".
N	L. 22/02/2001, n. 36	Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.	La legge ha lo scopo di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. La legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici.
N	D.P.C.M. 08/07/2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.	Fissa i limiti di esposizione per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti.
N	D.M. 29/05/2008	Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti	Fornisce il metodo di calcolo delle fasce di rispetto dagli elettrodotti.
N	D.M. 29/05/2008	Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti."	Definisce la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto.

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 34 di 36</p>

## 2.12 USO RISORSE NATURALI, MATERIE PRIME ED ENERGIA, INCENDIO, ALLUVIONI E ESONDAZIONI

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.M. 31/07/1934	Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.	Definisce norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di oli minerali ed al trasporto degli oli stessi.
N	D.M. 19/03/1990	Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.	Abrogato dal D.M. 22/11/2017 a decorrere dal 05/01/2018. Si riporta in considerazione dell'entrata in vigore del D.M. 10/05/2018, che consente fino al 18/02/2019 la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato alle specifiche tecniche della previgente normativa prodotti prima del 05/01/2018.
N	L. 09/01/1991, n. 10	Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.	Art. 19 - Introduzione del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (in genere chiamato energy manager), obbligatorio per le realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 tep/anno e per le realtà del settore civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno.
N	D.P.R. 26/08/1993, n. 412	Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.	Definisce le attività di manutenzione per gli impianti termici
N	D.M. 10/03/1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.	Stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e protezione antincendio da adottare. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili [...] si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio) e 7 (Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza).
N	D.P.R. 02/08/2011, n. 151	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122	Individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
N	D.M. 07/08/2012	Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.	Disciplina le modalità di presentazione delle istanze previste ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151
N	D.P.R. 16/04/2013, n. 74	Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.	Definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione
N	D.M. 10/02/2014	Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013	Definisce i nuovi modelli obbligatori di libretto di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e di rapporto di efficienza energetica.

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 35 di 36</p>

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	D.Lgs. 04/07/2014, n. 102	Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE	Misure di promozione e miglioramento dell'efficienza energetica. Panorama sanzionatorio.
N	D.Lgs. 30/06/2016, n. 126	Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.	Reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private soggette a segnalazione certificata di inizio attività.
N	D.M. 22/11/2017	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.	Disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, di capacità geometrica non superiore a 9 m <sup>3</sup> .

<p>GENERAL CONTRACTOR</p> 	<p>1 LOTTO FUNZIONALE VERONA - BIVIO</p>	<p>ALTA SORVEGLIANZA</p> 				
<p>QUADRO ADEMPIMENTI AMBIENTALI</p>		<p>Progetto IN17</p>	<p>Lotto 00</p>	<p>Codifica Documento EI2MIIM0000002</p>	<p>Rev. A</p>	<p>Foglio 36 di 36</p>

## 2.13 DISPOSIZIONI TRASVERSALI

DERIVAZIONE	NORMATIVA	TITOLO	SINTESI
N	R.D. 19/10/1930, n. 1398	Approvazione del testo definitivo del Codice Penale.	Norme sul Codice Penale
N	D.P.R. 06/06/2001, n. 380	Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.	Permessi di costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
N	D.Lgs. 08/06/2001, n. 231	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300	Responsabilità di impresa. Reati ambientali presupposto. art. 256, cc. 1 a 5; articolo 258, comma 4; articolo 259, comma 1; articolo 260-260 bis, 260-bis, comma 6-7-8; articolo 257, comma 1 (bonifiche). art. 279, comma 5 del D.Lgs. 152/2006
N	D.Lgs. 03/04/2006, n. 152	Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (Via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (Ippc) Titolo I - Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (Aia).	la valutazione di impatto ambientale concerne la valutazione preventiva degli impatti sull'ambiente che ha un singolo progetto. La disciplina è stata profondamente modificata dal Dlgs 16 giugno 2017, n. 104 di recepimento della direttiva 2014/52/Ue che ha sostituito e modificato diverse disposizioni della Parte II del Dlgs 152/2006. Le nuove norme sono in vigore dal 21 luglio 2017.
N	D.Lgs. 30/05/2008, n. 115	Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE	Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.
N	D.P.R. 13/03/2013, n. 59	Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.	Regolamenta l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ossia il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, per almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; [...] c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; [...] g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N	D.M. 03/06/2014, n. 120	Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali	L'art. 8 contiene l'indicazione delle categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali. Per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto è richiesta l'iscrizione alla categoria 10.
N	L. 22/05/2015, n.68	Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.	Nuovi reati contro l'ambiente: inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.
N	D.Lgs. 26/06/2015, n. 105	Attuazione della direttiva 2012/18/Ue relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.	Disciplina la gestione delle attività a rischio di incidente rilevante. C.d. Seveso III.